REGOLAMENTO (CEE) N. 1289/82 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1982

relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 723/81 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 123/82 (3) della Commissione, sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori per l'importazione in alcune regioni della Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Cina in attesa dei risultati delle consultazioni avviate;

considerando che, in data 22 e 23 marzo 1982, dette consultazioni hanno consentito di giungere ad un risultato reciprocamente accettabile e che in conseguenza è opportuno stabilire limiti quantitativi definitivi per alcuni prodotti per il periodo 1982/1983, abrogando i limiti quantitativi provvisori;

considerando che le quantità di prodotti in questione esportate dalla Cina tra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi rispettivamente stabiliti per il 1982;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Francia e nel Regno Unito dei prodotti originari della Cina di cui alla categoria riportata in allegato è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso la Francia e il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1982 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina verso la Francia e il Regno Unito dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette al sistema del duplice controllo previsto all'articolo 1 dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3061/79.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 123/82 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 75 del 21. 3. 1981, pag. 8.
(3) GU n. L 16 del 22. 1. 1982, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria n.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1982)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Quantitativi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre	
						1982	1983
25	60.04 B IV b) 2 aa) bb) d) 2 aa) bb)	60.04-51 ; 53 ; 81 ; 83	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Pigiami e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	F	1 000 pezzi	280 (1)	294 (1)
80	61.02 A 61.04 A	 61.02-01 ; 03 61.04-01 ; 09	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés) ; indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	UK	Tonnellate	105	111

(1) Una quantità supplementare annuale di 20 000 pezzi è stata stabilita per il 1982 ed il 1983.